

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2017****che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 10, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE prevede che in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui esistono detti restrizioni o requisiti e che tali informazioni debbano essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione delle informazioni di cui al medesimo articolo.
- (3) Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni istituito a norma dell'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.

Articolo 2

1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

- a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o
- b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalle abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 153 del 22.5.2014, pag. 62.

